COMUNICATO UFFICIALE N. 1017 - ROMA 10/08/2008

Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 10/08/2008, con riserva di accertamenti sulla posizione dei tesserati, ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Italian Baseball League

A) Risultati gara

Girone C

3 ° Giornata

09/08/2008	B00A1CS0311	ITALERI BOLOGNA	T&A SAN MARINO	2	6
	(CAPPUCCINI A. - DE FRANCESCHI S. - TAURELLI M. - MELI A. - ZACCARIA (BOLOGNA) F.)				
09/08/2008	B00A1CS0312	DANESI CAFFE' NETTUNO	MONTEPASCHI GROSSETO	2	3
	(FILIPPI S. - GIABBANI A. - FABRIN L. - FERRAZZANO P. - CIMMINO C.) (vedi delibera)				

B) Classifiche

	PG	PV	PP	PER
T&A SAN MARINO	3	2	1	666
DANESI CAFFE' NETTUNO	3	2	1	666
ITALERI BOLOGNA	3	1	2	333
MONTEPASCHI GROSSETO	3	1	2	333

C) Provvedimenti disciplinari

Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare.

D) Delibere

Gara B00A1CS0312 del 09/08/2008 21.00

DANESI CAFFE' NETTUNO - MONTEPASCHI GROSSETO 2 - 3

Il Giudice Unico della F.I.B.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 10/08/2008

premesso che

con riserva scritta presentata al termine dell'incontro sigla gara n° BOOA1CS031 giocato a Nettuno, tra Danesi Caffè Nettuno e B.B.C. Grosseto in data 09/08/2008, il B.B.C. Grosseto lamentava l'utilizzo nel suddetto incontro da parte della squadra avversaria del giocatore Costantini Marco, indicato in posizione irregolare per la violazione dell'art.4.01b) IV° C.A.A. 2008;
rilevava in particolare la società reclamante che Costantini Marco, squalificato fino al 30/06/2008 per effetto della decisione della C.A.F. prot. 247/F7 in parziale riforma del C.U. n. 1028/2007 di codesto giudice, non era mai stato presente nell'elenco giocatori entro la fine del girone d'andata della regular season, ovvero il 31/05/2008, non potendo quindi essere schierato in campo per tutto il prosieguo della stagione ai sensi dell'art.4.01b) IV° C.A.A. 2008;
considerato che sono state rispettate le formalità previste nella normativa federale per la proposizione della riserva scritta, ed è quindi possibile procedere ad un'esame nel merito del presente reclamo;
rilevato che la norma che la società reclamante asserisce violata è inserita nella Sez.4 C.A.A. 2008 relativa al "Tesseramento" degli atleti, nel paragrafo 4.01b) riservato ai "Nuovi Tesseramenti", e la sua ratio è individuabile nell'impedire alle squadre partecipanti ai Campionati Nazionali di schierare sul terreno di gioco, nella fase successiva alla "regular season", atleti ingaggiati solo per tale fase finale;
considerato che l'applicazione di tale dettato normativo anche agli atleti squalificati o interdetti per un periodo almeno coincidente con il girone di andata del Campionato di Baseball comporterebbe una illegittima violazione del principio delle certezza delle pena, con un ingiustificato aumento della stessa fino all'inizio del campionato successivo in totale assenza di un comportamento punibile;
considerato che, in mancanza di espressa disposizione federale in materia, occorre procedere ad un'interpretazione logico-sistematica della norma;
considerato che nel caso di specie il Costantini, già inserito nel roster della squadra del Nettuno dall'inizio del campionato e già inserito nell'elenco giocatori della prima partita disputata in data 18/04/08, dove risultava regolarmente assente, non può essere equiparato ad un giocatore tesserato per disputare esclusivamente la parte finale della stagione;
rilevato che il mancato rispetto della norma di cui all'art.4.1b) C.A.A. 2008 è avvenuto per una causa non imputabile al giocatore e tanto meno alla Società obbligati a conformarsi ad una decisione degli Organi della Giustizia Sportiva;
visto l'art. 4.01b) IV° C.A.A. 2008,
visti gli artt. 6.00 e segg. R.A.A.
PQM
rigetta la riserva scritta presentata dalla società B.B.C. Grosseto relativa all'incontro sigla gara n° BOOA1CS031 giocato a Nettuno, tra Danesi Caffè Nettuno e B.B.C. Grosseto in data 09/08/2008, dichiarando nel contempo non applicabile al giocatore Costantini Marco la disposizione di cui all'art. 4.01b) IV° C.A.A. 2008.
Omologa la partita con il risultato aquisito sul campo.
Dispone l'incameramento della tassa di accesso agli organi di giustizia.

Il Giudice Unico Sportivo

Avv. Vincenzo La Rocca